

**Sospensione della patente disposta dal Prefetto va detratta dalla condanna
penale
(Cassazione , sez. I civile, sentenza 01.08.2003 n° 11714)**

Il periodo di sospensione provvisoria della patente disposto dal prefetto e quello di sospensione definitiva stabilito dal giudice penale non sono cumulabili.

Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 11714 del 1 agosto 2003, presisando che entrambe le sospensioni incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità.

Cassazione

Sezione prima civile

Sentenza 1 agosto 2003 n. 11714

(Presidente Grieco – relatore Genovese)

Svolgimento del processo

1. V.G. proponeva opposizione avverso il decreto del Prefetto della provincia di Udine che aveva disposto la sospensione della patente di guida del predetto, ai sensi dell'articolo 224, comma 1, Codice della strada, per la durata di un anno. La sanzione, considerata l'esistenza di un precedente provvedimento di sospensione della patente, soprattutto, era inflitta per la pronuncia di una sentenza penale (del 13 ottobre 1999), con la quale il giudice penale aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente per il periodo di un anno, in relazione all'accusa di guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso, con recidiva. Sosteneva, tuttavia, il ricorrente che la sentenza di patteggiamento non era del Gup (come sostenuto dal prefetto, nel suo provvedimento) ma del Tribunale di Udine, e la stessa non era ancora passata in giudicato, perciò chiedeva l'annullamento del provvedimento per l'erroneità del suo presupposto.
2. Il Giudice di pace, investito del ricorso, tratteneva la causa in decisione all'udienza del 3 novembre e depositava la sentenza il 23 successivo.
3. Contro di essa propone ricorso il V., affidato a tre motivi. La Prefettura intimata non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale si lamenta la nullità della sentenza per l'omessa lettura, da parte del giudice del merito, del dispositivo, all'udienza di discussione) il ricorrente deduce che la sentenza sarebbe nulla perché sarebbe stata completamente omessa la fase della discussione della causa, onde la parte ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di illustrare le proprie difese (sia per iscritto che per via orale).

2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione degli articoli 445 Cpp e 115-116 Cpc, nonché l'articolo 2697 Cc) il ricorrente deduce che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto, come certi e incontestabili, i fatti sui quali era intervenuta la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'articolo 444 Cpp, mentre questa non sarebbe stato nei giudizi civili e amministrativi.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la sentenza avrebbe completamente ommesso la pronuncia e l'esame del motivo di opposizione con il quale si era chiesta la revoca del decreto prefettizio, di sospensione della patente di guida, per insussistenza dei presupposti, perché basata su atto inesistente (pronuncia del Gip, mai intervenuta, essendo stata pronunciata dal Tribunale penale).

4. Il ricorso è infondato e va rigettato.

4.1. Il primo motivo di ricorso – nella sostanza – invoca a suo fondamento il “precedente” di cui alla decisione 1144/99 di questa Corte. Esso ha enunciato il principio di diritto in base al quale è nulla la sentenza resa nel giudizio d'opposizione ad ordinanza – ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, ove sia stata omessa, nell'udienza di discussione della causa svoltosi innanzi al Giudice di pace, l'immediata lettura del dispositivo (e ciò perché, all'applicazione di tale principio non osta che il procedimento dinanzi a quel giudice non preveda la lettura del dispositivo in udienza, in quanto il giudizio d'opposizione ad ordinanza – ingiunzione trova la sua compiuta disciplina nell'articolo 23 della legge 689/81).

Per quanto astrattamente applicabile al caso in esame, tale principio in realtà non si attaglia perfettamente ad esso e la doglianza va respinta in ossequio all'orientamento di questa Corte, già espresso nella sentenza 2959/03. In questa, infatti, è stato affermato, in una massima-fattispecie, il principio – dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi – a termini del quale, in relazione alla decisione della causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex articolo 23, settimo comma, della legge 689/81 «non v'è logica incompatibilità tra la riserva di decidere, risultante dal verbale di udienza e la successiva attestazione contenuta nella sentenza in pari data, di lettura del dispositivo in udienza, ben potendo il giudice riservarsi la decisione, ritirarsi in camera di consiglio, rientrare in udienza e dare lettura del dispositivo della decisione assunta».

Orbene, dall'esame del fascicolo processuale, cui è obbligato il giudice di legittimità della natura del vizio (error in procedendo) denunciato, si evince che il dispositivo venne letto, da parte del Giudice di pace, nella stessa data in cui ne era stata fatta riserva, in conformità alla regola giuridica enunciata dalla sentenza di questa Corte, sopra richiamata, e contro la quale nessuna nuova ragione è stata posta dal ricorrente né la Corte ha motivo di rilevare.

Neppure al riguardo è ammissibile, ex articolo 221 Cpc, una querela di falso, non proposta dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale, non potendo tali carenze essere sanate successivamente, proprio perché previste a pena di inammissibilità (sentenza 2959/03, citata).

4.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto eccentrico rispetto al provvedimento amministrativo impugnato con il ricorso introduttivo.

Infatti, il Prefetto, con il suo provvedimento non ha fatto altro che applicare l'articolo 224, primo comma, del codice della strada, secondo il quale egli deve adottare il provvedimento comminatorio irrogativi della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria, quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna siano divenuti irrevocabili.

Si tratta in sostanza di un atto dovuto, conseguente a statuizione penale definitiva, il cui raccordo tra amministrazione e giurisdizione è stato stabilito dalle Sezioni unite penali di questa stessa Corte, le quali hanno enunciato le regole disciplinanti i rapporti relativi alla sospensione provvisoria della patente inflitta in via cautelare dal Prefetto e quella definitiva conseguente alla condanna penale irrogata dal giudice.

Con la sentenza 20/2000, la Corte ha enunciato il principio di diritto in base al quale la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale, rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente "presofferto", e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente.

4.3. Il terzo motivo di ricorso, infine, introduce una censura all'accertamento in fatto compiuto (negativamente per il ricorrente) dal giudice del merito, con riguardo ad una sentenza che, indicata dal prefetto – nel suo provvedimento di sospensione della patente – come pronunciata dal Gip, era stata identificata dal giudice di primo grado, a seguito dell'istruttoria espletata, nella sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città, senza che l'erronea indicazione dell'autorità, in presenza di un puntuale riscontro di ogni altro elemento indicativo del provvedimento di condanna, divenuto definitivo, fosse stata ritenuta rilevante dal primo giudice. Tale richiesta di riesame è inammissibile in questa sede.

5. Non v'è materia per provvedere sulle spese, non avendo l'intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 15 aprile 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 agosto 2003.